

COMUNE DI FOIANO della CHIANA
PROVINCIA DI **AREZZO**

REGOLAMENTO COMUNALE
PER
LA DISCIPLINA
DEI SERVIZI
DI SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI

INDICE

TITOLO I: NORME GENERALI

- Art. 1: Oggetto del regolamento – Principi generali
- Art. 2: Assunzione del servizio in economia
- Art. 3: Tutela igienico-sanitaria del servizio – Rinvio

TITOLO II: RIFIUTI URBANI

- Art. 4: Determinazione dei parametri di raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 5: Modalità della raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 6: Divieto di accesso nella proprietà privata
- Art. 7: Determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di spazzamento dei rifiuti
- Art. 8: Recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia

TITOLO III: APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

- Art. 9: Accertamento e riscossione della tassa
- Art. 10: Applicazione della tassa – Limiti territoriali – Decorrenza
- Art. 11: Contribuente
- Art. 12: Inizio e termine dell'utenza
- Art. 13: Determinazione delle superfici tassabili
- Art. 14: Classificazione delle superfici tassabili
- Art. 15: Esenzioni
- Art. 16: Tariffe
- Art. 17: Aree e locali di uso stagionale – Riduzione della tassa
- Art. 18: Denuncia di attivazione e cessazione
- Art. 19: Lotta all'evasione

TITOLO IV: SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

- Art. 20: Assunzione del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali
- Art. 21: Smaltimento dei rifiuti speciali – Corrispettivo
- Art. 22: Smaltimento dei rifiuti speciali – Convenzione
- Art. 23: Smaltimento dei rifiuti speciali da parte dei produttori
- Art. 24: Veicoli a motore, rimorchi e simili

TITOLO V: RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

- Art. 25: Rifiuti tossici e nocivi
- Art. 26: Obbligo della denuncia dei locali e delle aree

TITOLO VI: CONTENZIOSO – SANZIONI

- Art. 27: Contenzioso
- Art. 28: Sanzioni

TITOLO VII: NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 29: Entrata in vigore del regolamento
- Art. 30: Pubblicità del regolamento
- Art. 31: Abrogazione delle norme preesistenti
- Art. 32: Rinvio delle leggi ed ai regolamenti

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1

- OGGETTO DEL REGOLAMENTO – PRINCIPI GENERALI -

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani prevista:

- a) dall'articolo 8, 2° comma del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n°915, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 343 del 15 dicembre 1982;
- b) dall'articolo 270, 3° comma, del Testo Unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n°1175, come sostitutivo con l'art. 21 del D.P.R. n°915/1982, meglio richiamato al precedente punto a).

Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

ART. 2

- ASSUNZIONE DEL SERVIZIO IN ECONOMIA-

Tutti i servizi dei rifiuti urbani vengono assunti direttamente dal comune ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. n°915/1982 che li espleta con diritto di privativa ai sensi del Testo Unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n° 2578.

ART. 3

- TUTELA IGIENICO-SANITARIA DEL SERVIZIO - RINVIO -

Le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di raccolta di cui al successivo art. 4 (art. 8, 2° comma, lettera a, del D.P.R. n°915/1982), saranno oggetto di apposito regolamento.

Con lo stesso regolamento saranno stabilite le norme atte a garantire, ove necessario, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.

TITOLO II

RIFIUTI URBANI

ART. 4

- DETERMINAZIONE DEI PRIMETRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI -

Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assicurarla in tutto il suo territorio.

Fermo restando che il servizio dovrà essere comunque assicurato in tutti i centri abitati, come tali riconosciuti ai fini del censimento della popolazione residente, nonché alle loro immediate periferie, vengono delimitati come segue i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta:

- 1) dei rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
 - 2) dei rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- di cui ai numeri 1 e 2 del 3° comma dell'art. 2 del D.P.R. n° 915/1982:

ZONA COMPRESA NEL PERIMETRO	DELIMITAZIONE
	Via D. Alighieri, Via Antica (lott.), Via Arezzo (D. 123-S.128), Via Beccarini, Via C. Battisti, Via Belvedere (D.2), Via Bixio, Via Bottaio, Via B. Buoizzi, Via Cairoli, Via Castellare, P/zza Cavour, Via Chiotta, Via Cimitero (D.8-S.31), Via Colle Felice (D.2) Via Cortona (D.54-S.67), Via Curtatone, Via Di Vittorio, P/zza D. Minzioni, Via Duca (D.162-S.119), Via Foro Boario, P/zza Fra Benedetto, P/zza Garibaldi, Via G. Pallone, Via Gramsci, Via A. Grandi, Via Indipendenza, Via Libertà, Via Lucignano (D.82-S.55), Via Magenta, Via Martiri Libertà, P/zza Mazzini, Via Mentana, Via dei Mille, Via G. Monaco, Via Montanara, Vicolo Monte Pio, Vicoli Neri, P/zza 8 Marzo, Via Piana (D.10-S.9, Via Pozzuolo (D.30-S.21), Via Repubblica, Via Resistenza, Via Ricasoli, Via Sacco e Vanzetti, Vicolo S. Martino, P/zza S. Cecilia, Via S.S. Trinità, Via Savonarola, Via Selce (D.28-S.11), Via Sinalunga (S.49-D.38), Scalinata Torre, Via Solferino, Viale Umberto I°, Variante S. Domenico, Via XX Settembre, C.so Vitt. Eman., Via Voltura (dal 32 al 36).
	<u>FRAZIONE POZZO</u> : Via Calcinaio (S.103-D.110), Via Casacce, Via Fra Benedetto Tiezzi (D.27-S.24), Via dei Medici, Via di Mezzo, P/zza Padella, Via Ponte al Ramo (D.63-S.84), Viale S. Vittoria.

Con motivata deliberazione della Giunta Municipale, potrà essere ampliato il perimetro come delimitato al precedente comma. Con la stessa deliberazione la Giunta Municipale dovrà però dare atto che l'ampliamento delle zone può essere assicurato con una più razionale organizzazione del lavoro senza che ne derivino maggiori spese, a qualsiasi titolo, a carico del Comune.

Ove, invece, dalla modificazione al perimetro come prima delimitato, consegua una maggiore spesa per il bilancio comunale, le variazioni dovranno essere approvate con deliberazione consiliare.

ART. 5
- MODALITÀ DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI -

La raccolta dei rifiuti urbani sarà assicurata dal personale dipendente con i mezzi che il Comune assegnerà per detto servizio.

Per una razionale organizzazione del servizio, anche al fine del contenimento dei costi, la raccolta:

- a) potrà essere programmata per zona, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 4 2° comma, n° 1;
- b) potrà essere fatta dietro richiesta per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 4, 2° comma, n° 2.

Il Sindaco con propria ordinanza, fisserà i programmi di raccolta di cui al 2° comma, nonché i relativi orari.

ART. 6
- DIVIETO DI ACCESSO NELLA PROPRIETÀ PRIVATA -

È fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.

In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà autorizzare gli interessati al deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata; di contro, i predetti concederanno l'autorizzazione agli addetti al servizio al ritiro dei rifiuti.

ART. 7
- DETERMINAZIONE DEI PERIMETRI ENTRO I QUALI È ISTITUITO IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI -

Costituendo, per il combinato disposto dagli articoli 1, primo comma e 2, 3° comma, n° 3 del D.P.R. 10 settembre 1982, n° 915, la raccolta dei "rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi" attività di pubblico interesse, questo Comune è impiegato ad assicurare lo spazzamento nelle seguenti vie e piazze:

CAPOLUOGO: Via Indipendenza, via Gioco Pallone, Via Libertà, Via Ricasoli, P/zza S. Cecilia, P/zza Cavour, Via XX Settembre, Via Neri, Via Curtatone, via Montanara, Via Santa S.S. Trinità, Via Baccarini, Via Monte Pio, Vicolo S. Martino, Via dei Mille, Via Cairoli, P/zza Mazzini, P/zza Fra Benedetto, C.so V. Emanuele, Via Solferino, Via A. Saffi, Via Magenta, Via N. Bixio, Via Mentana, Via C. Battisti, Via Savonarola, Via G. Monaco, Via D. Alighieri, Viale Repubblica, Via Cimitero (D. 8 - S. 31), Viale Resistenza, Via di Cortona (D.18 s. 15), Via Gramsci, Via Martiri della Libertà, P/zza Garibaldi, Viale Umberto I°, Via Castellare, Via di Arezzo (D. 14-S. 31), Via Bottaio (D.7), Via Foro Borario, Via Selce (D.28-S.11), Scalinata Torre, FRAZIONE POZZO: Viale S. Vittoria, Via Calcinaio (S. 103-D. 110), Via dei Medici, Via di Mezzo, Via Ponte al Ramo (D.63-S.84), Via Fra B. Tiezzi (D.27-S.24), P/zza Padella.

ART. 8
- RECUPERO DI MATERIALI DA DESTINARE AL RICICLO
O ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA -

Il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia è assicurato, in tutto il territorio comunale, mediante:

- a) l'incoraggiamento di iniziativa da parte di Enti e di private nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento e discarica sul suolo e nel suolo, dei rifiuti di qualsiasi provenienza;
- b) l'eventuale installazione di recipienti per consentire agli utenti del servizio una prima cernita (vetro, carta, ferrami e metalli in genere) dei rifiuti.

TITOLO III
APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

ART. 9
- ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA -

Per il procedimento relativo all'accertamento e riscossione della tassa troveranno applicazione le norme tutte di cui al Capo XIX del T.U.F.L. approvato con R.D. 14 settembre 1931, n° 1175 e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione di quelle concernenti il contenzioso.

Alla riscossione della tassa si provvederà, esclusivamente, mediante ruoli nominativi.

ART. 10
- APPLICAZIONE DELLA TASSA – LIMITI TERRITORIALI – DECORRENZA -

L'applicazione della tassa è limitata alla zona di territorio comunale in cui è istituito il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

La inclusione nella zona delimitata come dal precedente art. 4 non determina l'automatico inizio del procedimento di denuncia o dell'accertamento essendo necessaria, per lo scopo, l'effettiva istituzione del servizio.

ART. 11
- CONTRIBUENTE -

La tassa è dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti a norma del presente regolamento e delle leggi vigenti in materia.

La tassa deve essere applicata anche alle aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti, la quale non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi del precedente comma.

ART. 12
- INIZIO E TERMINE DELL'UTENZA -

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La cassazione nel corso dell'anno, dall'occupazione o conduzione di locali resi totalmente sgombri da persone e cose ed aree assoggettate a tassa, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

Le stesse decorrenze avranno le variazioni nella destinazione dei locali.

La tassa è annuale ed è dovuta per intero, anche se i locali vengano temporaneamente chiusi o se il servizio per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani venga interrotto, per causa di forza maggiore, per non più di 10 giorni consecutivi, trascurando le interruzioni dovute a scioperi sindacali.

ART. 13 **- DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI -**

Le superfici tassabili sono quelle di calpestio detratte quelle di cui al seguente prospetto:

N.D.	DESCRIZIONE
1°	sottotetti non praticabili;
2°	sotterranei non praticabili;

Per le aree di cui al precedente art. 11, 2° comma, le superfici tassabili sono quelle eventualmente comunque delimitate per l'esercizio dell'attività specifica.

La superficie complessiva tassabile è determinata in mq. Trascurando i centimetri.

ART. 14 **- CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI -**

Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti nove categorie:

Cate- goria	DESCRIZIONE
1^	Locali adibiti ad uso abitazione;
2^	Studi professionali, tecnici, sanitari, ecc.
3^	Aziende commerciali, comprese edicole e autonoleggi.
4^	Alberghi, ristoranti, trattorie, bar, caffè, e simili.
5^	Banche, istituti di diritto pubblico a fine di lucro.
6^	Stabilimenti industriali.
7^	Laboratori e botteghe artigiane.
8^	Attività miste commerciali e artigiane.
9^	Teatri e cinematografi.
10^	Sale da ballo, di gioco, scuole di ballo, locali per divertimenti vari.
11^	Istituti privati di educazione e collettività in genere.
12^	Attività di enti pubblici, istituzioni e associazioni di natura religiosa, educativa, politica, sportiva, di ricovero, assistenziali e di beneficenza sindacale, di autoservizi, caserme, ospedali.
13^	Aree adibite a distributori di carburanti.
14^	Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti.
15^	Mostre ed esposizioni.

ART. 15
- ESENZIONI -

Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al seguente prospetto:

N.D.	DESCRIZIONE
1)	Gli stabili (e le relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizioni di legge, tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune ;
2)	Gli edifici e le aree destinate ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione.

Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo articolo 18 con annotata la richiesta di esenzione.

L'esenzione dovrà comunque essere accordata con deliberazione della Giunta Municipale.

La stessa deliberazione dovrà prevedere:

- a) l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;
- b) che l'esenzione avrà validità fino a revoca.

ART.16
- TARIFFE -

Le tariffe vengono deliberate dal Consiglio Comunale secondo la suddivisione in categorie previste dal precedente articolo 14.

La maggiore o minore utilità del servizio per i singoli utenti non comporta alcuna variazione nella misura del tributo.

ART. 17
- AREE E LOCALI DI USO STAGIONALE – RIDUZIONE DELLA TASSA -

In relazione al disposto dell'art. 270, 4° comma, del T.U.F.L. 14 settembre 1931, n° 1175, come sostituito dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1982, n° 915, per la tassa relativa alle aree ed ai locali, esclusi quelli adibiti ad abitazione, nell'ipotesi di uso stagionale risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta, con la stessa deliberazione consiliare di approvazione della tariffa potrà essere accordata la riduzione della tassa fino ad un massimo del 50%.

ART. 18
- DENUNCIA DI ATTIVAZIONE E CESSAZIONE -

La denuncia di attivazione dell'utenza deve essere presentata, dagli interessati, all'ufficio comunale Tributi che ne rilascerà ricevuta, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'uso o godimento dei locali o delle aree.

Le denunce di variazione delle utenze preesistenti debbono essere presentate, allo stesso Ufficio, entro il 20 settembre successivo al giorno in cui la variazione si verifica.

Le denunce di cui ai precedenti due commi nonché quelle di cessazione di cui al precedente art. 12 debbono essere compilate, esclusivamente, sugli appositi moduli in distribuzione presso l'ufficio comunale.

Sono cancellati d'ufficio coloro che occupino o conducano locali per i quali sia intervenuta una nuova denuncia di utenza o ne sia stata accertata d'ufficio la cessazione. In tal caso l'ufficio compilerà la denuncia di cui al comma precedente con espresso richiamo al motivo della cancellazione che avrà decorrenza dal giorno precedente quello della nuova iscrizione.

Chi occupa o conduca più locali in diversi fabbricati o più aree è tenuti a fare tante denunce quanti sono i fabbricati o le aree.

ART. 19 **- LOTTA ALL'EVASIONE -**

Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

a) UFFICIO TRIBUTI:

- 1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente articolo 18 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
- 2) La "cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
- 3) Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

b) UFFICIO TECNICO:

- 1) Dovrà assicurare, all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione;
- 2) Dovrà richiedere e ricevere, per ogni nuova autorizzazione di abitabilità o agibilità, la denuncia ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il richiedente l'autorizzazione non fosse in grado di presentare la denuncia, il dirigente dell'ufficio tecnico dovrà trasmettere, sotto la sua personale responsabilità, all'ufficio tributi, una relazione dalla quale si possa rilevare, per ciascuna unità presumibilmente autonoma, la superficie tassabile determinata come dal precedente art. 13 ed ogni altra notizia nelle forme che saranno concordate con il dirigente dell'ufficio tributi.

c) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA – LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza;

d) UFFICIO ANAGRAFE:

Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

TITOLO IV

- SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI -

ART. 20

- ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI -

Il Comune assicura, con la sua organizzazione, a richiesta, il servizio per lo smaltimento rifiuti speciali così come sono definiti dall'art. 2, 4° comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n° 915, che qui di seguito si riporta:

- 1) *I residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;*
- 2) *I rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;*
- 3) *I materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;*
- 4) *I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;*

Resta fermo l'obbligo dei produttori dei rifiuti speciali, ove il Comune non fosse in grado di assicurare il servizio con la propria organizzazione di provvedere direttamente allo smaltimento.

ART. 21

- SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI – CORRISPETTIVO -

Il corrispettivo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti speciali non potrà mai essere inferiore a quanto sarebbe dovuto a titolo di tassa per i “rifiuti urbani” per tutte le superfici tassabili e sarà determinato in relazione all'effettivo costo della prestazione, ivi compreso quello per la discarica.

Dal costo devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia.

ART. 22

- SMALTIEMNTO DEI RIFIUTI SPECIALI – CONVENZIONE -

Per ottenere lo smaltimento dei rifiuti speciali da parte del Comune gli interessati dovranno inoltrare domanda in competente bollo, nella quale dovranno essere indicati:

- a) le generalità complete del richiedente;
- b) la descrizione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
- c) l'ubicazione dei locali;
- d) la superficie dell'intero complesso distinguendo quella in cui si producono i rifiuti speciali da quella già dichiarata ai fini della tassa;
- e) la quantificazione dei rifiuti giornalieri (in metri cubi e quintali);
- f) ogni altra notizia ritenuta utile dall'ufficio.

L'ufficio tributi, istruita la pratica, sentiti eventualmente gli interessati, proporrà alla Giunta apposita convenzione alla stipula della quale sarà dato corso solo dopo che la deliberazione di approvazione dello schema sarà divenuta esecutiva.

Ove non si ritenesse possibile l'assunzione del servizio ne sarà data comunicazione agli interessati mediante notifica della deliberazione assunta in tal senso della Giunta Municipale.

ART. 23
- SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DA PARTE DEI PRODUTTORI -

E' fatto obbligo, ai produttori di rifiuti speciali che provvedono direttamente al loro smaltimento, di comunicare, entro il mese di febbraio di ciascun anno, a norma dell'art. 3, ultimo comma, del D.P.R. n° 915/1982, relativamente all'anno precedente:

- il quantitativo e la natura dei rifiuti smaltiti;
- le tecniche di smaltimento;
- la località in cui ha avuto luogo lo smaltimento.

ART. 24
- VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI -

Questo Comune, in relazione alla situazione locale, tenuto conto che il servizio sarebbe fortemente passivo o comunque non conveniente, non si avvale della facoltà di istituire un centro di raccolta comunale di veicoli a motore, rimorchi e simili, come previsto dall'art. 15, comma 5°, del D.P.R. 10 settembre 1982, n° 915.

Le domande per l'eventuale rilascio di licenza per la realizzazione di centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, ferma restando la procedura propria della licenza prevista dal D.P.R. n° 915/1982 art. 15, 4° comma, dovranno essere sottoposte all'istruttoria prevista dal Regolamento Edilizio.

TITOLO V
RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

ART. 25
- RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI -

Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi dovranno sempre provvedere gli interessati produttori nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al titolo III del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché quelle particolari previste dallo speciale regolamento comunale per la tutela igienico-sanitaria per lo smaltimento dei rifiuti.

ART. 26
- OBBLIGO DELLA DENUNCIA DEI LOCALI E DELLE AREE -

È fatto obbligo ai titolari delle attività producenti rifiuti tossici o nocivi, di fare al denuncia degli edifici e delle aree come previsto dal precedente art. 18. Nella stessa denuncia dovranno essere indicate le superfici complessive, quelle tassabili e quelle non tassabili.

TITOLO VI
CONTENZIOSO – SANZIONI

ART. 27
- CONTENZIOSO -

Avverso gli atti di accertamento della tassa è ammesso ricorso, a norma dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 638, all'intendenza di Finanza della Provincia.

Contro le risultanze dei ruoli è ammesso ricorso, a norma dell'art. 288 del T.U.F.L. approvato con R.D. 14 settembre 1931, n° 1175, al Prefetto.

ART. 28
- SANZIONI -

SANZIONI AMMINISTRATIVE:

Salvo che il fatto non costituisca reato o violazione di norme specifiche e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave, per le violazioni alle norme del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 296 del T.U.F.L. approvato con R.D. 14 settembre 1931, n° 1175 e successive modificazioni e aggiunte da £. 5.000 a £. 250.000, con la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n° 689.

SOPRATASSA:

Per i casi di mancata o infedele denuncia trova applicazione l'art. 292 del T.U.F.L. approvato con R.D. 14 settembre 1931, n° 1175.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 29

- ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO -

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua ripubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 62 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n° 383 e successive modificazioni e aggiunte, munito dagli estremi del provvedimento del CO.RE.CO.

ART. 30

- PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO -

Una copia del presente regolamento, a cura degli uffici comunali, che comunque hanno cura del servizio, dovrà essere messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione.

ART. 31

- ABROGAZIONE DELLE NORME PREESISTENTI -

Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

ART. 32

- RINVIO ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI -

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) il regolamento comunale per la disciplina tecnico-sanitaria del servizio di smaltimento dei rifiuti;
- c) il regolamento comunale di igiene;
- d) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 27/02/1998.	Deliberazione n. 19
Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.	

Il giorno 27/02/1998 , alle ore 21.00 , nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge.

Dei 17 componenti ne sono presenti 15 ed assenti 2, dei quali giustificati – a norma dell’articolo 8, comma 2, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale Signori: Scricciolo, Parigi, Meiattini e Pratesi, come segue:

CONSIGLIO COMUNALE	P	A	
CANTELLI MAURO - Sindaco	x		Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Mauro Cantelli
BALDI MAURIZIO	x		
SCRICCIOLO STEFANO	x		Assistente il Segretario Comunale dr. Giuseppe Liberto
GERVASI FRANCO	x		
CARDINI GIOVANNI	x		Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: 1) Galantini 2) Gervasi 3) Paolini
SCAPECCHI RICCARDO	x		
GALANTINI CLAUDIO	x		
SERIACOPI VINCENZA		x	
CATENI PAOLO	x		
PARIGI BERNARDO	x		Risulta, altresì, presente l’Assessore non consigliere comunale, a norma di Statuto, Dr. Andrea Bigozzi
MARIGNANI PAOLO	x		
GALLI DOMENICO	x		Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della deliberazione, si passa alla trattativa degli affari in appresso:
MEIATTINI DANILO	x		
ROSSI ROSSELLA	x		
PRATESI LUCIANO	x		
PAOLINI LAURA	x		
FOIANESI GIULIANO		x	

**PERIMETRAZIONE ZONE NELLE QUALI VIENE EFFETTUATA
LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI A SEGUITO DEGLI AMPLIAMENTI
CON DECORRENZA 01/03/2005**

N°	Denominazione Via o Piazza	Estensione ATTUALE		ESTENSIONE FUTURA		NOTE
		Dx dal.. al..	Sx dal.. al..	Dx dal.. al..	Sx dal.. al..	
1	Via Abbeveratoio	Dal n° 2 al 4		Dal n° 2 al 4		
2	Via Alighieri	TUTTA		TUTTA		
3	Via Anatraia	Dal n° 2 al 2/A		Dal n° 2 al 2/A		
4	Via Antica	Dal n° 2 al 6	Dal n° 1 al 15	Dal n° 2 al 6	Dal n° 1 al 15	
5	Via di Arezzo	Dal n. 2 al 128, dal 148 al 184	Dal n° 1 al 123 Dal n° 139 al 187	TUTTA		
6	Via Arsicci	NON SERVITA		NON SERVITA		
7	Via Baccarini	TUTTA		TUTTA		
8	Via Bagno	Dal n° 2 al 2		Dal n° 2 al 2		
9	Via Bagnoli		Dal n. 1 all'1/E		Dal n. 1 all'1/E	
10	Via Battisti	TUTTA		TUTTA		
11	Via Belvedere	Dal n° 2 al 2		Dal n° 2 al n° 18	Dal n. 1 al n° 1/A	
12	Via Bisciano	NON SERVITA		NON SERVITA		
13	Via Bixio	TUTTA		TUTTA		
14	Via Bottaio	Dal n° 2 al 14	Dal n° 1 al 5	Dal n° 2 al 14	Dal n° 1 al 9	
15	Via Bucacce	NON SERVITA		NON SERVITA		
16	Via Buozzi	TUTTA		TUTTA		
17	Via Burrone	NON SERVITA			Dal n° 1/A al 3	
18	Via Caggio	NON SERVITA		TUTTA		
19	Via Cairolì	TUTTA		TUTTA		
20	Via Calcinaio	Dal n° 2 al 110	Dal n° 1 al 165	Dal n° 2 al 110	Dal n° 1 al 165	
21	Via Canonici	Dal n° 2 al 16	Dal n° 1 all'1	Dal n° 2 al 16	Dal n° 1 all'1	
22	Via Casacce	TUTTA		TUTTA		
23	Via Castellare	TUTTA		TUTTA		
24	Piazza Cavour	TUTTA		TUTTA		
25	Via Chiotta	TUTTA		TUTTA		
26	Via Cimitero	Dal n° 2 all'8	Dal n° 1 al 31	TUTTA		
27	Via Cisternella	NON SERVITA		NON SERVITA		
28	Via Cociano		Dal n° 1 all'1		Dal n° 1 all'1	
29	Via Colle Felice	Dal n° 2 al 6	Dal n° 1 al 31	Dal n° 2 al 6	Dal n° 1 al 31	
30	Piazza Collegiata	TUTTA		TUTTA		
31	Via Colle S. Andrea	NON SERVITA		NON SERVITA		
32	Via Conicchio	NON SERVITA			Dal n. 1 al 7	
33	Via Contea	NON SERVITA		TUTTA		
34	Via Cortona	Dal n° 2 all'86	Dal n° 1 al 103	Dal n° 2 all'86	Dal n° 1 al 103	
35	Via Curtatone	TUTTA		TUTTA		
36	Via Di Vittorio	TUTTA		TUTTA		
37	Piazza Don Minzoni	TUTTA		TUTTA		
38	Via Del Duca	Dal n. 2 al 166	Dal n. 1 al 119	TUTTA		
39	Via Farniole	Dal n. 10 alla fine	Dal n° 21 alla fine	Dal n° 2 alla fine	Dal n° 7 alla fine	
40	Via Filo	NON SERVITA			Dal n° 1 all'1	
41	Via Fiume Asciutto	NON SERVITA			Dal n° 1 al 3	

42	Via Fonte Ripa	NON SERVITA		NON SERVITA		
43	Via delle Fonti	NON SERVITA		TUTTA		
44	Via Foro Boario	TUTTA		TUTTA		
45	Piazza Fra Benedetto	TUTTA		TUTTA		
46	Via Frà BenedettoTiezzi	Dal n° 2 al 42	Dal n° 1 al 37/A	TUTTA		
47	Via Fonte al Piano	NON SERVITA		NON SERVITA		
48	Via Ferrari Enzo	NON SERVITA		NON SERVITA		
49	Piazza Garbaldi	TUTTA		TUTTA		
50	Via Gioco del Pallone	TUTTA		TUTTA		
51	Via Gorghe	Dal n° 2 al 2		Dal n° 2 al 2		
52	Via Gramsci Antonio	TUTTA		TUTTA		
53	Via Grandi Achille	TUTTA		TUTTA		
54	Via Girasoli	TUTTA		TUTTA		
55	Via Indipendenza	TUTTA		TUTTA		
56	Via Larga	NON SERVITA		Dal n° 2 al 4	Dal n° 1 al 3	
57	Stradone Lazzeri	NON SERVITA		NON SERVITA		
58	Via Libertà	NON SERVITA		TUTTA		
59	Via Lisa	NON SERVITA		NON SERVITA		
60	Via Lucignano	Dal n. 2 al 82	Dal n° 1 al 55	Dal n. 2 al 82	Dal n° 1 al 55	
61	Via Lama Luciano	NON SERVITA		TUTTA		
62	Via Magenta	TUTTA		TUTTA		
63	Via Martiri della libertà	TUTTA		TUTTA		
64	Piazza Matteotti	TUTTA		TUTTA		
65	Piazza Mazzini	TUTTA		TUTTA		
66	Via Medici	TUTTA		TUTTA		
67	Via Menconi	NON SERVITA		NON SERVITA		
68	Via Mentana	TUTTA		TUTTA		
69	Via di Mezzo	TUTTA		TUTTA		
70	Via dei Mille	TUTTA		TUTTA		
71	Via Molin Nuovo	NON SERVITA		Dal n° 2 al 2	Dal n° 5 al 7	
72	Via Guido Monaco	TUTTA		TUTTA		
73	Via Montagnanaccio	NON SERVITA		NON SERVITA		
74	Via Montanara	TUTTA		TUTTA		
75	Via Montepio	TUTTA		TUTTA		
76	Via Moraia	NON SERVITA		NON SERVITA		
77	Via 1° Maggio	NON SERVITA		TUTTA		
78	Piazza Nencetti	TUTTA		TUTTA		
79	Vicolo Neri	TUTTA		TUTTA		
80	Via Novellare	NON SERVITA		NON SERVITA		
81	Piazza Otto Marzo	TUTTA		TUTTA		
82	Via Pagliriccio	NON SERVITA		NON SERVITA		
83	Via Petrarca	TUTTA		TUTTA		
84	Via Pialla	NON SERVITA		Dal n° 2 al 4	Dal n° 1 all'1	
85	Via Piana	Dal n° 2 al 30	Dall'1 al 19 e dal 43 al 45	TUTTA		
86	Via Poggiarello	NON SERVITA		NON SERVITA		
87	Via Poggi Grassi	NON SERVITA		NON SERVITA		
88	Via Ponte al Ramo	Dal n° 2 all'84, dal n° 90 al 102	Dall'1 al 63 e dal 69/A all'81	TUTTA		
89	Via Pont'Alto	NON SERVITA		NON SERVITA		
90	Via Porto		Dal n° 1 al 7	TUTTA		
91	Via Porto a Brolio	NON SERVITA		NON SERVITA		
92	Via Pozzuolo	Dal n° 2 al 30/A	Dal n° 1 al 25	Dal n° 2 al 30/A	Dal n° 1 al 25	

93	Via Prato Marino	NON SERVITA		Dal n° 8 al 16/B	Dal n° 1 al 5	
94	Piazza Pertini Sandro			TUTTA		
95	Via Quarata		Dal n° 1 al 3		Dal n° 1 al 3	
96	Via Querce	NON SERVITA		NON SERVITA		
97	Via Querciola	NON SERVITA		NON SERVITA		
98	Via Redditi	TUTTA		TUTTA		
99	Via Renaia		Dal n° 1 all'1		Dal n° 1 all'1	
100	Via Repubblica	TUTTA		TUTTA		
101	Viale Resistenza	TUTTA		TUTTA		
102	Via Ricasoli	TUTTA		TUTTA		
103	Via Sacco e Vanzetti	TUTTA		TUTTA		
104	Via Saffi	TUTTA		TUTTA		
105	Via Salciaia	NON SERVITA		NON SERVITA		
106	Piazza San Domenico	TUTTA		TUTTA		
107	Vicolo San Martino	TUTTA		TUTTA		
108	Via San Piero		Dal n° 37/A alla fine	Dal n. 2 al n° 2/A	Dal n° 1 al n° 1/A e dal n° 37 alla fine	
109	Via San Quirico	NON SERVITA		NON SERVITA		
110	Piazza Santa Cecilia	TUTTA		TUTTA		
111	Viale Santa Vittoria	TUTTA		TUTTA		
112	Via Santissima Trinità	TUTTA		TUTTA		
113	Via Savonarola	TUTTA		TUTTA		
114	Scalinata della torre	TUTTA		TUTTA		
115	Via Selce	Dal n° 2 al 42	Dal n° 1 all'11	Dal n. 2 al n° 66	Dal n° 1 al n° 39	
116	Via Selva	NON SERVITA		NON SERVITA		
117	Via Scannagallo	NON SERVITA		NON SERVITA		
118	Via Sinalunga	Dal n° 2 al 44	Dal n° 1 al 65	TUTTA		
119	Via Solferino	TUTTA		TUTTA		
12	Via Summarella	NON SERVITA		NON SERVITA		
121	Via Telle	NON SERVITA		Dal n° 18 al n° 18	Dal n° 1 al 31	
122	Vicolo Toti					
123	Via Tufarello	TUTTA		TUTTA		
124	Viale Umberto I°	TUTTA		TUTTA		
125	Via Variante San Domeni	TUTTA		TUTTA		
126	Via Vallone	NON SERVITA		NON SERVITA		
127	Via Vecchia	NON SERVITA		NON SERVITA		
128	Via Venti Settembre	TUTTA		TUTTA		
129	Corso Vittorio Emanuele	TUTTA		TUTTA		
130	Via Voltura	Dal n. 2 al 2 e dal n° 32 alla fine	Dal n. 1 all' 1/A	TUTTA		